



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Automobile Club d'Italia

DISCIPLINARE

Predisposto ai sensi dell'articolo 51, comma 2 ter del D.L. 124/2019
convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157

1. INTRODUZIONE E BASE NORMATIVA.....	3
2. PREMESSE	3
3. OGGETTO DEL DISCIPLINARE.....	4
4. DESCRIZIONE DEI PROCEDIMENTI.....	4
5. ATTIVITA' DI ASSISTENZA AI SOGGETTI AUTORIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 264/91	8
6. DEFINIZIONE DEI RUOLI.....	9
7. VALIDITA' DEL DISCIPLINARE.....	9
8. PIANI DI LAVORO	10
9. RIMBORSO DEI COSTI DIFFERENZIALI E MODALITA' DI VALORIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE	10
10. FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	11
11. OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO	11
12. ALLEGATI	11

1. INTRODUZIONE E BASE NORMATIVA

Il presente documento costituisce il Disciplinare tecnico/economico (d'ora in poi "Disciplinare"), cioè il documento che definisce l'ambito della cooperazione tra la Provincia Autonoma di Trento (di seguito per brevità anche "Provincia") e l'Automobile Club d'Italia, quale gestore del Pubblico Registro Automobilistico (di seguito per brevità "ACI"), anche per il tramite delle loro società *in house*, in attuazione di quanto disposto dall'art. 51, comma 2-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157, di seguito riportato:

"Art. 51 - Attività informatiche in favore di organismi pubblici

2-ter. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis."

2. PREMESSE

La cooperazione in materia di gestione della tassa automobilistica tra la Provincia e l'ACI, quale gestore del Pubblico Registro Automobilistico e conseguentemente dell'Archivio Integrato di cui all'articolo 51 comma 2bis della L. 157/2019, è regolata dal presente Disciplinare, dopo aver premesso che:

- a) la legge n. 449/97, "*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*", all'art. 17, comma 10, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
- b) l'art. 51, commi 1 e 2 bis, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157 stabilisce che: "Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi

-
- delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo”;
- c) l’art 51, comma 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157, autorizza le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ad affidare la gestione dell’archivio delle tasse automobilistiche con apposito disciplinare ad ACI.

3. OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Ai sensi dell’articolo 51, comma 2-ter L. 157/2019 è richiesta ad ACI la cooperazione per la gestione dell’archivio provinciale delle tasse automobilistiche composto dai seguenti procedimenti/attività:

- I) costituzione;
- II) l’aggiornamento e bonifica;
- III) controllo di qualità della base dati
- IV) calcolo del dovuto
- V) controllo di merito
- VI) generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero della tassa automobilistica;
- VII) istruzione e definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti;
- VIII) analisi dei dati;
- IX) sicurezza dei dati ed il controllo degli accessi degli operatori agli archivi;
- X) accesso alle informazioni da parte del soggetto passivo di imposta. Visura fiscale. Implementazione dei servizi su IoAPP.

La gestione dell’archivio così come sopra descritta, viene effettuata da ACI e Provincia Autonoma di Trento valorizzando le componenti comuni della gestione dell’archivio nazionale e dell’archivio provinciale delle tasse automobilistiche.

I procedimenti amministrativi necessari per assicurare la gestione dell’archivio delle tasse automobilistiche e la gestione degli eventi tributari correlati alla vita del veicolo, vengono eseguiti, in ottemperanza al CAD, con procedure completamente digitalizzate. In modo trasversale sono attivate le procedure per la trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione e l’assistenza ai contribuenti, erogata tramite canali on-line, Uffici della Pubblica Amministrazione, oppure tramite gli operatori economici del settore automobilistico, autorizzati alla prestazione di servizi di consulenza ai sensi della Legge 264/1991 e, ove previste, dalle norme e dalle direttive stabilite dalla Provincia.

4. DESCRIZIONE DEI PROCEDIMENTI

I. Costituzione dell’archivio delle tasse automobilistiche

L’attività consiste nella generazione del ruolo tributario, costituito dall’insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità attiva della Provincia (soggetto attivo di imposta) e riscontrati nell’archivio integrato di cui all’articolo 51 comma 2 bis Legge 157/2019 (infra Archivio Integrato).

Per ogni veicolo sono acquisiti al ruolo i dati necessari alla individuazione del soggetto attivo e del soggetto passivo di imposta, alla determinazione dei periodi di imposta (decorrenza e scadenza dell'obbligazione tributaria), al calcolo del dovuto e della sanzione ed interessi se dovuti e delle cause di sospensione, interruzione o esenzione ed ogni altro dato utile ai fini dell'attività di riscossione e recupero della tassa automobilistica.

In caso di interruzione dei servizi o di perdita di dati, per garantire la continuità della riscossione e dei servizi conseguenti, la Provincia si avvale della funzione sussidiaria garantita ai sensi del DM 418/98 dell'archivio nazionale.

II. Aggiornamento e bonifica dell'archivio provinciale delle tasse automobilistiche

L'attività consiste nell'aggiornamento e bonifica dell'archivio provinciale delle tasse automobilistiche sulla base delle attività di riconciliazione eseguite da ACI sull'archivio nazionale. Tale attività di riconciliazione consente l'individuazione delle posizioni tributarie con cui va integrato o da cui va ripulito il ruolo provinciale sulla base dei dati messi a disposizione sull'archivio nazionale da tutte le amministrazioni titolari del tributo, dal PRA, dalla MCTC, dell'Anagrafe Tributaria.

L'attività consiste altresì nella verifica e conseguente correzione massiva delle posizioni con anomalie individuate sull'archivio delle tasse automobilistiche attraverso forniture di dati elaborate ad hoc dal sistema informativo del PRA, previa verifica della corrispondenza con i dati dell'archivio provinciale, dell'archivio nazionale e dell'archivio Integrato.

L'aggiornamento e la bonifica dell'archivio può essere effettuata anche sulla base dei dati contenuti negli atti di data certa esibiti dal soggetto passivo di imposta o suo incaricato o acquisiti da altra PPAA.

III. Controllo di qualità

I dati di cui a commi precedenti, relativi all'archivio provinciale ed all'archivio nazionale, sono sottoposti a preventivi e periodici controlli di qualità sulla base dei dati contenuti nell'archivio integrato di cui all'articolo 51, comma 2bis L. 157/2019 o della documentazione prodotta dalla parte o disponibile alla PA.

Inoltre il controllo di qualità è effettuato sulla singola posizione quando interviene una modificazione dello stato fiscale su richiesta di parte o d'ufficio o in sede di riscossione, o per effetto di un rimborso, un'esenzione o riduzione, una sospensione della tassa automobilistica o per effetto dell'assunzione di un provvedimento in autotutela da parte del soggetto attivo di imposta o suo delegato, dell'accoglimento totale o parziale di un ricorso amministrativo e giudiziario avverso una richiesta di pagamento bonaria o coattiva.

IV. Calcolo del dovuto

Il calcolo del dovuto e la generazione dell'Identificativo Unico di Versamento (IUV) è effettuato sui dati dell'archivio delle tasse automobilistiche (ruolo tributario) utilizzando, in ottemperanza alla normativa vigente, la piattaforma pagoPA, secondo il modello1, il modello3, ed il modello4 (come da specifiche AGID/pagoPA S.p.A.), per ogni singola posizione tributaria, quale operazione propedeutica al pagamento della tassa automobilistica da parte del soggetto passivo di imposta o suo incaricato, in modo puntuale, sulla singola targa, o cumulativo, su un insieme di targhe, e per la successiva riconciliazione; per riconciliazione si intende l'operazione di abbinamento fra il riversamento effettuato dal Prestatore di Servizi di Pagamento (accreditatosi per la riscossione presso AGID), che ha incassato la tassa automobilistica, all'amministrazione titolare del tributo e la singola posizione tributaria interessata al versamento. Il calcolo del dovuto è effettuato nel rispetto delle predette procedure anche per i pagamenti effettuati previa domiciliazione bancaria.

V. Controllo di merito

- a) Il controllo di merito è una attività propedeutica e necessaria all'esecuzione in forma automatizzata del calcolo del dovuto così come previsto dalle procedure di pagamento sulla piattaforma pagoPA di cui al precedente punto V. Prima di restituire al PSP l'importo da incassare e generare il relativo IUV, è indispensabile verificare, oltre alla correttezza del soggetto attivo e passivo di imposta cui si riferisce la richiesta di calcolo, la necessità, tempestività e coerenza della richiesta con i dati presenti sul ruolo tributario.
- b) Per i residui casi di posizioni non coperte da pagamento, o con pagamento insufficiente o non tempestivo, il controllo di merito consiste:
- nella individuazione di eventuali cause di giustificazione presenti sulla posizione tributaria (esenzioni o sospensioni di imposta);
 - nella individuazione dell'assenza di cause di giustificazione (esenzioni o sospensioni);
 - nella individuazione di versamenti effettuati a favore di altre Amministrazioni
- Con il controllo si individuano anche i casi di pagamenti non dovuti, eccessivi, insufficienti o tardivi a causa della successiva acquisizione dal PRA o da atti di data certa, di informazioni e dati rilevanti ai fini fiscali il cui effetto retroattivo modifica la posizione tributaria del veicolo "a far data dal".
- c) Sub procedimento del controllo di merito, è quello relativo alle radiazioni d'ufficio ai sensi dell'articolo 96 del Codice della Strada e ss. modificazioni, che consiste nella individuazione dei veicoli assoggettabili alla procedura di radiazione d'ufficio sulla base

dei parametri di volta in volta impostati in ottemperanza alle norme vigenti ed alle direttive Regionali.

VI. Generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero della tassa

In base agli esiti del controllo di merito di cui al precedente numero V lettera b) vengono estratte dall'archivio delle tasse automobilistiche le posizioni fiscali che risultano non in regola con il pagamento della tassa automobilistica. Le liste sono assoggettate a controllo di qualità ed all'applicazione delle regole sull'importo minimo della pretesa tributaria e delle norme temporanee di sospensione o differimento della decorrenza dell'obbligazione tributaria. Sulla base delle liste prodotte, dopo i controlli di qualità, si procede con le attività di recupero bonario e coattivo nei confronti del soggetto passivo di imposta secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

Le citate liste delle posizioni fiscali per il recupero sono inviate alla Provincia che provvede, previo controllo di merito, all'emissione degli avvisi bonari e delle ingiunzioni fiscali di pagamento.

VII. Istruzione e definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti

Per garantire, nel rispetto della normativa vigente, l'accesso ai procedimenti riguardanti lo stato fiscale del veicolo ai titolari o loro incaricati, sono attivate procedure:

a) per la ricezione, istruzione e definizione delle domande di rimborso per pagamenti non dovuti o eccedenti sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche. La procedura si conclude con l'invio dei flussi, secondo il tracciato concordato, alla Provincia che provvede all'adozione del provvedimento, all'aggiornamento dell'archivio provinciale e Nazionale delle tasse automobilistiche e alla liquidazione del dovuto;

b) per la ricezione, istruzione e definizione delle domande di esenzione previste dalle norme statali e Provinciali, come ad esempio per i diversamente abili ed i veicoli storici. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio provinciale e Nazionale delle tasse automobilistiche;

c) per la ricezione, istruzione e definizione delle contestazioni e dei ricorsi amministrativi avverso le attività di recupero bonario e coattivo. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio provinciale e Nazionale delle tasse automobilistiche. L'attività inerente le ingiunzioni fiscali di pagamento è svolta dalla Provincia mentre quella inerente gli avvisi bonari è svolta dalle strutture territoriali e centrali dell'ACI, dalla Provincia e dai soggetti autorizzati ai sensi della legge

264/1991 (Automobile Club federati e Agenzie di pratiche auto convenzionate con la Provincia).

d) per la gestione delle richieste di informazioni e assistenza sulle pratiche di cui ai precedenti punti a-c il soggetto passivo di imposta o suo delegato, deve poter accedere in modo diretto, semplificato e multicanale alle informazioni concernenti la propria richiesta ed essere informato dell'esito dei provvedimenti assunti nei propri confronti, anche mediante le strutture territoriali e centrali dell'ACI, della Provincia, degli Automobile Club federati e dalle Agenzie di pratiche auto convenzionate con la Provincia.

VIII. Analisi dei dati.

Le procedure per l'analisi degli indicatori di gestione del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Provincia e del titolare dell'archivio nazionale utilizzano i dati presenti sull'archivio Nazionale e Provinciale delle tasse automobilistiche.

IX. Sicurezza dei dati ed il controllo degli accessi degli operatori agli archivi.

La gestione, il controllo e la registrazione degli accessi sul ruolo, sono attuate nel rispetto del GDPR 679/2016, secondo i diversi livelli di abilitazione stabiliti dalle Parti.

X. Accesso alle informazioni da parte del soggetto passivo di imposta. Visura fiscale. Implementazione dei servizi su IoAPP.

È garantita la gestione dell'accesso agli atti ai sensi della normativa vigente. Inoltre, è consentito, al soggetto passivo di imposta o suo incaricato, l'accesso ai dati concernenti la propria posizione fiscale, anche attraverso il rilascio della Visura Fiscale, su tutte le piattaforme digitali della Provincia, di ACI o più in generale della Pubblica Amministrazione (IoApp), o mediante accesso fisico agli Uffici Pubblici preposti o tramite gli studi di consulenza automobilistica autorizzati ai sensi della legge 264/91. Gli Uffici Pubblici preposti garantiscono assistenza normativa e procedurale in ogni fase del procedimento.

5. ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AI SOGGETTI AUTORIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 264/91

Agli Studi di Consulenza che siano stati abilitati, a termini di legge, ad accedere all'archivio provinciale e Nazionale per erogare l'attività di assistenza ai sensi della legge 264/91 e delle eventuali norme e disposizioni dell'Amministrazione titolare del tributo, è garantita l'assistenza tecnica, specialistica e normativa.

In ottemperanza alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, ai soggetti di cui al comma precedente, sono forniti software di corredo per la dematerializzazione e la digitalizzazione delle pratiche amministrative.

6. DEFINIZIONE DEI RUOLI

La Provincia e l'ACI si impegnano, ognuno per quanto di competenza, a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione delle attività previste nel presente Disciplinare, nel reciproco interesse pubblico e con un adeguato standard di qualità.

Le attività svolte per la gestione della Tassa Automobilistica sono di interesse comune delle parti per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali. Ai fini del regolare ed ordinato svolgimento delle attività viene prodotto dalle parti l'allegato A al presente Disciplinare consistente in una tabella che, in relazione alle diverse fasi di gestione, individua il soggetto in capo al quale è attribuita la competenza delle attività da svolgere. La tabella può essere oggetto di modificazioni a richiesta della parte interessata.

La Provincia per alcune attività provvederà a fornire documenti e direttive ad ACI, nonché eventuali deleghe di funzioni.

Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione delle attività in oggetto, ACI procederà all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale e con la Provincia saranno decisi tempi e modalità di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche di pertinenza provinciale, definendo altresì, anche nell'interesse dei contribuenti, gli eventuali aspetti interpretativi ed applicativi di competenza delle nuove norme in vigore.

Con atti successivi, la cooperazione, è estesa, conformemente alle finalità di cui all'articolo 51 commi 1 e 2 bis, ad altri aspetti gestionali riguardanti la fiscalità dell'auto, con particolare riferimento all'Imposta Provinciale di Trascrizione ed all'aliquota di competenza provinciale sull'RC Auto. In tal caso le due Amministrazioni potranno definire obiettivi e procedimenti in sede di redazione del piano di lavoro di cui al successivo articolo 8. Gli eventuali costi incrementali sostenuti da una delle due Amministrazioni saranno regolati annualmente.

7. VALIDITA' DEL DISCIPLINARE

Il presente Disciplinare ha validità triennale e decorre dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024.

È facoltà delle Parti interrompere unilateralmente la cooperazione prima della scadenza di cui al comma precedente, dandone all'altra parte con preavviso di almeno tre mesi.

Con la cessazione della cooperazione ciascuna delle Parti interromperà immediatamente qualsiasi utilizzo dei servizi dell'altra Parte.

La cooperazione si interrompe anche nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente e corrisposti i relativi rimborsi, salvo diverso accordo assunto tra le Parti.

8. PIANI DI LAVORO

ACI e Provincia definiscono entro il 30 novembre dell'anno precedente il piano di lavoro annuale.

Il primo piano di lavoro è definito entro 40 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente disciplinare.

In assenza di piano di lavoro si procederà comunque all'erogazione dei servizi secondo la pianificazione operata dal gestore dell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2bis della L 157/2019.

9. RIMBORSO DEI COSTI DIFFERENZIALI E MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE

Attesa la natura di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, svolta in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 2-ter, della legge 29 dicembre 2019, n. 157, ciascuna delle parti opera nell'ambito di propria competenza per la realizzazione delle attività di cui al presente disciplinare, destinando le occorrenti risorse umane e strumentali ritenute necessarie alla realizzazione delle azioni per il raggiungimento delle finalità comuni.

In base alla ripartizione della attività di cui all'allegato A, la parte beneficiaria riconosce all'altra il rimborso dei costi differenziali direttamente connessi alle attività svolte a suo favore, nei termini previsti dal presente disciplinare.

I suddetti costi sono preventivamente stimati e approvati e una volta sostenuti sono rendicontati ai fini della loro liquidazione trimestrale.

La stima dei costi differenziali annuali, sostenuti da ACI per la gestione dell'Archivio delle Tasse automobilistiche ai sensi dell'art. 51, comma 2ter del DL 124/2019, è contenuta nell'Allegato B del presente disciplinare.

In sede di rendicontazione ove necessario si procederà a conguaglio.

Per le modalità di valorizzazione dei costi connessi alla cooperazione, rendicontazione, conguaglio e liquidazione, si rinvia all'allegato B.

Eventuali ulteriori attività richieste ad integrazione del presente accordo di cooperazione, saranno oggetto di autonomo e separato rimborso dei costi.

10. FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Allo scopo di garantire agli Utenti servizi efficienti ed efficaci, le Parti cooperano, ai fini della migliore esecuzione delle attività da parte delle strutture coinvolte, mediante la formazione e l'aggiornamento del personale adibito alla gestione dell'attività amministrativa del tributo e dei rapporti con l'utenza.

11. OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio provinciale della Tassa Automobilistica è la Provincia Autonoma di Trento. ACI è "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati). I trattamenti da parte del Responsabile sono disciplinati nell'apposito allegato C.

Il Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio Nazionale della Tassa Automobilistica è l'ACI. La Provincia è "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati). I trattamenti da parte del Responsabile sono disciplinati nell'apposito allegato C.

12. ALLEGATI

Il presente Disciplinare comprende i seguenti allegati, che ne fanno parte integrante:

-
- Allegato A - Tabella dei processi, attività e responsabilità;
 - Allegato B - Stima dei costi differenziali annui;
 - Allegato C - Accordo stipulato ai sensi dell'articolo 28 GDPR 679/2016.

Per la Provincia Autonoma di Trento

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Dirigente del Servizio Entrate, Finanza e
Credito

Il Presidente

Paola Piasente

Angelo Sticchi Damiani

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente